

XXVIIª TORNATA

(ANTIMERIDIANA)

VENERDÌ 12 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente TORRIGIANI FILIPPO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private » 661

« Autorizzazione della maggiore spesa di lire 113,500,000 per opere dipendenti da terremoti » 665

(Discussione di):

« Iscrizione di fondi in favore delle università e degli altri istituti d'istruzione superiore » 668

Oratori:

BERENINI, *relatore*. 669, 671, 673

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*] 668, 670, 673

DEL GIUDICE 671

POLACCO 672

SUPINO. 672, 673

VITELLI 668, 672

« Provvedimenti per la ricerca e l'utilizzazione delle sostanze radioattive » 675

Oratori:

DALLOLIO ALFREDO 675

MAURI, *ministro di agricoltura*. 676

VOLTERRA, *relatore* 675

« Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati, del Re regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, e di studi superiori » 679

Oratori:

DEL GIUDICE 686, 687

DE NAVA, *ministro del tesoro* 685, 686

FERRARIS CARLO 684

LAMBERTI 685

RAVA 685

(Presentazione di) 665

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private ». (N. 184).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 184).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge, sono considerati invalidi di guerra coloro ai quali sia applicabile il disposto dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con decreto

luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, quando la lesione, l'infermità o l'aggravamento sia conseguenza di effettivo servizio militare.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano agli invalidi che abbiano perduta ogni capacità lavorativa, e a quelli che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro; così pure non si applicano agli invalidi ascritti alla nona e alla decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona e 3 a 6 della categoria decima.

(Approvato).

Art. 3.

Presso le rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra sarà formato un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati o come lavoratori nell'industria o nell'agricoltura o nel commercio.

(Approvato).

Art. 4.

Gli invalidi, i quali aspirano ad essere iscritti nel ruolo provinciale istituito presso gli uffici di collocamento, dovranno presentare, all'atto della domanda di iscrizione, su richiesta della competente rappresentanza:

1° il libretto di pensione privilegiata di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2° tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3° una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità e per le sue condizioni di salute, non può riuscire di pregiudizio, alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro.

(Approvato).

Art. 5.

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalido stesso in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà, sarà determinata la composizione del collegio medico provinciale, del quale farà sempre parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra.

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza dei mutilati e invalidi di guerra.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni ai termini dell'articolo 8, il collegio medico sarà nominato dal ministro competente.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilirà i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei collegi medici.

(Approvato).

Art. 6.

La rappresentanza dell'Opera nazionale, presso la quale l'invalido è iscritto, rilascerà all'interessato una tessera personale di iscrizione nel ruolo provinciale dei mutilati, contenente le seguenti notizie:

1° numero d'ordine di iscrizione nel ruolo;

2° cognome, nome, paternità, data di nascita e luogo di nascita del titolare;

3° categoria e voce della invalidità risultante:

a) dal libretto di pensione;

b) dal referto medico collegiale;

4° grado di rieducazione professionale;

5° grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6° condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'articolo 4 n. 3 e all'articolo 5;

7° posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

(Approvato).

Art. 7.

Gli organi incaricati del collocamento degli invalidi trasmetteranno entro il giorno 4 di ogni mese, alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati un prospetto numerico in triplice copia, degli invalidi iscritti alla fine del mese precedente come non occupati. In tale prospetto numerico gli iscritti come disoccupati alla fine di ogni mese saranno raggruppati per qualifiche lavorative e professionali.

La rappresentanza provinciale trasmetterà immediatamente una copia del prospetto alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione ed un'altra all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

(Approvato).

Art. 8.

Nella ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si renderanno vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni, e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzioni di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi, e, qualora si tratti di posti da assegnare per concorso, che abbiano conseguito l'idoneità, sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci per gli impieghi amministrativi e di ragioneria e la proporzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli impieghi d'ordine e per i posti di subalterni.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi per i posti di avventiziato o di straordinariato eccezionalmente ancora esistenti presso le amministrazioni di cui al presente articolo.

Su istanza degli invalidi o mutilati iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi potranno essere annullati i provvedimenti di assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, presso le amministrazioni provinciali e comunali e presso gli istituti soggetti a vigilanza governativa, non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto sino al compimento del 39° anno.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 8 non si applicano al personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato, nei quali le ammissioni di invalidi rimangono limitate alle qualifiche indicate nella tabella annessa al regolamento in applicazione della legge n. 481 del 25 marzo 1917, ferme restando, per tali qualifiche, le proporzioni complessive stabilite nella tabella stessa, nonchè le norme di assunzione contenute nell'articolo 70 dello stesso regolamento.

Analoghe disposizioni potranno essere adottate con decreto Reale per il personale delle ferrovie concesse all'industria privata.

(Approvato).

Art. 10.

Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per gli invalidi di guerra che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio del notariato sarà computato come anzianità di esercizio agli effetti dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra, anche se, all'epoca del servizio militare, non avevano ancora conseguita l'idoneità all'esercizio del notariato.

Le condizioni di idoneità fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accer-

tate da un collegio composto del medico provinciale che lo presiede e di due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, dal ministro della giustizia e degli affari di culto

(Approvato).

Art. 11.

Tutti i datori di lavori, i quali hanno alle loro dipendenze, sia come operai che come impiegati, più di 10 uomini sono tenuti ad occupare un invalido di guerra per ogni venti dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci.

(Approvato).

Art. 12.

Con decreto del ministro del lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, potranno in casi eccezionali essere esonerate dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi, ai termini della presente legge, quelle aziende che, per le speciali loro condizioni, non possono occupare invalidi.

(Approvato).

Art. 13.

I datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge, ad occupare invalidi di guerra dovranno - quando non vi abbiano provveduto direttamente - rivolgere le richieste di invalidi alla Giunta provinciale di collocamento od agli organi competenti da essa indicati.

Questi ultimi, qualora non abbiano disponibilità, dovranno rivolgersi alla Giunta predetta e questa, a sua volta, all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, che provvederà ad inviare il personale eventualmente disponibile in altre provincie.

(Approvato).

Art. 14.

Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 11 sono tenuti ad inviare alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione competente pel

territorio, entro un mese dell'entrata in vigore della presente legge:

1° l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

2° le generalità degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze, con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido è iscritto.

Le denunce, di cui al presente articolo, dovranno essere ripetute entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

I violatori della presente norma saranno puniti con un'ammenda da 100 a 1000 lire.

(Approvato).

Art. 15.

I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di sei mesi per gli operai e di dodici mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Agli invalidi ammessi al lavoro in forza della presente legge devono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

(Approvato).

Art. 17.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita o l'occupazione a cui siano assunti.

(Approvato).

Art. 18.

I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai

competenti organi del collocamento, sono puniti con una ammenda di lire dieci per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti, occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con la detenzione fino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

(Approvato).

Art. 19.

Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi secondo le determinazioni del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'accordo col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà.

(Approvato).

Art. 20.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale si varrà a tal uopo delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, dei Circoli d'ispezione del lavoro e dei funzionari e agenti incaricati della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni vigenti sul collocamento e sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

(Approvato).

Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvederà all'emanazione del regolamento per l'applicazione di essa, da approvarsi per decreto Reale sentiti la Giunta centrale per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 24 marzo 1921, n. 431, che rende definitiva la validità di alcuni decreti recanti provvedimenti di tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato;

Provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che avranno corso a termini del regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 113.500.000 per opere dipendenti da terremoti ». (N. 153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di L. 113.500.000 per opere dipendenti da terremoti ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 153).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni di fondi da stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

a) lire 1 milione in aggiunta alle somme autorizzate con la legge 13 luglio 1910, n. 466, e col Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, per provvedere ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro, di una caserma a Monteleone Calabro e alla riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate dal terremoto del 1905 nelle provincie Calabresi, nonché alla

concessione di sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

b) lire 30 milioni in aggiunta alle somme autorizzate con i Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato D, 29 aprile 1915, n. 574 e 6 novembre 1919, n. 2241, art. 1, lettera a), 14 novembre 1920, n. 1657, nonchè i decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915, n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 2250, 11 febbraio 1917, n. 262, 31 maggio 1917, n. 1028, 22 dicembre 1918, n. 2079, per provvedere alle spese ancora occorrenti in dipendenza dei danni prodotti dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo;

c) lire 1,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate coi decreti luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 697, 7 ottobre 1917, n. 1807, 4 agosto 1918, n. 1257, nonchè col Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 129, per provvedere alle ulteriori spese dipendenti dal terremoto del 26 aprile 1917 nelle provincie di Arezzo e Perugia;

d) lire 15,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate con il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e coi Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, 29 gennaio 1920, n. 1299, 14 novembre 1920, n. 1657 e con la legge 8 febbraio 1921, n. 79, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti per bisogni ed opere urgenti in dipendenza dei terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì e nel comune di Giano nell'Umbria;

e) di lire 3,200,000 in aggiunta alle somme autorizzate con i decreti Reali 12 marzo 1920, n. 503 e 14 novembre 1920, n. 1657, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nei comuni colpiti dal terremoto 10 settembre 1919;

f) lire 300,000 in aggiunta al fondo autorizzato con decreto Reale 22 novembre 1919, numero 2587, per le ulteriori spese occorrenti a riparare i danni cagionati dalla eruzione

dello Stromboli del 22 maggio 1919; e lire 700,000 per opere dirette a facilitare l'approdo a Ginostra, Malfa, Leni, Santa Marina;

g) lire 35,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate con decreto Reale 23 settembre 1920, n. 1315, e 7 novembre 1920, n. 1641, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti in dipendenza del terremoto del 6-7 settembre 1920;

h) lire 1,000,000 in aggiunta ai fondi autorizzati col Regio decreto 6 novembre 1919, numero 2241, (articolo 1 lettera c) per opere igieniche nei baraccamenti di Messina;

i) lire 4,000,000 in aggiunta ai fondi autorizzati con Regio decreto 6 novembre 1919, numero 2241, (articolo 1 lettera f) per provvedere alla costruzione di case economiche e popolari nelle zone colpite dal terremoto 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919;

l) lire 1,800,000 in aggiunta alle somme autorizzate con il Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nei comuni colpiti dal terremoto del 25 ottobre 1919;

m) lire 500,000 in aggiunta alle somme autorizzate con i decreti luogotenenziali 20 agosto 1916, n. 1014 e 27 agosto 1916, n. 1056 e col Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 129, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nelle località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, nelle provincie di Pesaro e Forlì.

La complessiva maggiore spesa di lire 93,500,000 sarà stanziata per lire 28,000,000 nell'esercizio 1920-21, per lire 46,500,000 nell'esercizio 1921-22 e per lire 19,000,000 nell'esercizio 1922-23.

(Approvato).

Art. 2.

Le opere di cui alla lettera h) del precedente articolo saranno eseguite dall'Unione Edilizia Nazionale e i relativi fondi verranno somministrati su richiesta giustificata del Consiglio di amministrazione.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di 20 milioni per la costruzione di casette popolari ed economiche

nei paesi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 che saranno indicati con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Detta somma sarà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro in quattro rate uguali, a partire dall'esercizio 1920-21, e somministrata alla Unione Edilizia Nazionale, per la parte la cui costruzione sarà ad essa affidata, in relazione agli stanziamenti e su richiesta giustificata del Consiglio di amministrazione.

(Approvato).

Art. 4.

Alle somme stanziate nei sottoindicati capitoli del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-21 sono apportate le varianti seguenti:

Capitolo n. 183-*bis* « Lavori di demolizione e puntellamento ecc., in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 ecc., più lire 300,000;

Capitolo n. 188 « Assegnazione per provvedere ai bisogni e opere urgenti nelle località danneggiate dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie ecc. », più lire 10 milioni;

Capitolo n. 189 « Ricostruzione degli edifici pubblici ecc., ed esecuzione delle opere indicate all'articolo 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241 », più lire 3,000,000;

Capitolo n. 189-*bis* « Lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì e nel comune di Giano nell'Umbria ecc. », più lire 5,000,000;

Capitolo n. 189-*ter* « Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 ecc. », più lire 8,000,000;

Capitolo n. 260 (capitolo aggiunto) « Spese per provvedere a bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917 ecc. », più lire 500,000;

Capitolo n. 265 (capitolo aggiunto) « Spese per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1919 ecc. », più lire 500,000;

Capitolo aggiunto « Assegnazione per opere dirette a facilitare l'approdo a Ginostira, Malfa,

Leni, Santa Marina Salina (Isole Eolie), lire 700,000.

(Approvato).

Art. 5.

La prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già modificato con l'articolo 1 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, è variata come segue:

a favore delle provincie di Messina e Reggio Calabria e dei comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, a decorrere dal primo semestre 1921-22 e fino al 31 dicembre 1923, in luogo dell'addizionale, sarà corrisposta semestralmente dallo Stato la somma di lire 20 milioni.

(Approvato).

Art. 6.

La facoltà accordata al Governo con l'articolo 2 (disposizioni preliminari) del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1339, già prorogata sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, con l'altro decreto luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857, è prorogato sino al 31 dicembre 1923.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, di cui agli articoli 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, e 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, è portato a 20 centesimi, limitatamente alle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze con effetto dal 1° gennaio 1922.

(Approvato).

Art. 8.

Agli stanziamenti per gli esercizi 1921-22 e 1922-23 delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana di oggi.

Discussione del disegno di legge: « Iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti d'istruzione superiore » (N. 173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti d'istruzione superiore ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 173).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho chiesto la parola per rallegrarmi cordialmente, entusiasticamente, col Governo in genere e col ministro della pubblica istruzione in ispecie, che in mezzo al grande numero di leggi che importano spese di milioni e milioni, qualche briciola abbiano serbata per l'alta cultura e per la scienza italiana. Ho chiesto dunque la parola per rallegrarmi di questa cordialmente, e, ripeto, entusiasticamente; ma, anche per una seconda ragione, per avere cioè dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, a cui sta tanto a cuore la scienza e l'alta cultura italiana, un'assicurazione precisa su qualche cosa che mi tocca in certo modo da vicino. Probabilmente, quando dirò di che cosa si tratta, alcuno penserà che io chieda assicurazione *pro domo mea*. In realtà, posso dire in primo luogo che non è veramente *pro domo mea* che io parlo, perchè da un pezzo non fo più parte di quella splendida *domus* alla quale voglio riferirmi; in secondo luogo, che se anche non fosse così, io mi vergognerei di non spendere una parola e di non domandare una assicurazione, appunto per quella splendida *domus* della scienza e degli studi, che è stato ed è l'Istituto di studi superiori in Firenze.

Domando dunque all'onorevole ministro: del denaro, che egli così provvidamente ha ottenuto dal ministro del tesoro a vantaggio delle scuole e dei laboratori scientifici di alta cultura, sarà attribuita proporzionalmente una parte ai laboratori, gabinetti, ecc. dell'Istituto di Firenze? L'Istituto fiorentino è retto da una convenzione-legge fra governo, provincia, co-

mune, cassa di risparmio, ecc., ha una certa autonomia ed ha un bilancio proprio. Tutte le volte che nuovi oneri sono caduti sull'istruzione superiore per qualunque via, credo si sia sempre discusso fra il Consiglio direttivo dell'Istituto di Firenze ed il Ministero a carico di chi dovessero essere questi oneri, e il Ministero ha sempre voluto che dovesse provvedere l'Istituto sul bilancio proprio. Tutte le altre Università e istituti superiori hanno sempre avuti dal Ministero dell'istruzione maggiori assegni per laboratori scientifici, gabinetti e così via discorrendo; all'istituto di Firenze si è risposto sempre: voi avete un bilancio proprio e dovete provvedere con quello.

Ora, domando categoricamente all'onorevole ministro se allo stesso modo si risponderà, quando si tratterà di distribuire i fondi, che ora sono messi a disposizione del Ministero dell'istruzione pubblica, e mi auguro che l'onorevole ministro vorrà rispondermi nel senso che desidero.

Lo assicuro però, che se anche egli mi rispondesse diversamente, la legge che ora si discute è così provvida e così buona per l'istruzione e l'alta cultura generale d'Italia, che io voterò, nonostante, di gran cuore in favore di essa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazzoni.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. Dopo quello che ha detto così autorevolmente l'onorevole Vitelli, l'Ufficio centrale non ha nulla da aggiungere.

CORBINO, *ministro della istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Posso rispondere all'onorevole Vitelli che mi rendo ben conto della elevatezza dei fini che muovono la sua richiesta.

Il disegno di legge, così come è formulato, non consentirebbe che il desiderio da lui espresso venga accolto, se non in parte. Mi riferirò per questo ad un precedente. Per iniziativa di industriali, durante la guerra, il Governo riconobbe la necessità di portare i laboratori fisici e chimici, nonostante le difficoltà del momento, a un livello più alto per collaborare al miglioramento della organizzazione tecnica del Paese e a dare nuovi sussidi alle opere di guerra; si

fusero così insieme alcuni benefici largiti dal Governo ed i contributi offerti dai privati per raggiungere l'intento. Le somme stanziato furono divise in due parti: una parte di carattere continuativo per l'incremento delle dotazioni, una parte transitoria, per il miglioramento delle suppellettili scientifiche e per l'acquisto di materiale scientifico. La Commissione nominata dal Governo stabilì la ripartizione di queste somme fra i diversi Istituti di fisica e chimica del Regno, e si trovò di fronte ad una richiesta analoga a quella che fa oggi il senatore Vitelli, cioè che si estendessero queste maggiori assegnazioni agli Istituti autonomi come l'Istituto di studi superiori di Firenze e il Politecnico di Torino. Fu allora presa questa decisione; nella distribuzione delle somme che si assegnavano una volta tanto per il miglioramento delle suppellettili scientifiche non si fece distinzione fra istituti governativi e autonomi, e quindi le somme corrispondenti furono distribuite, anche all'Istituto di fisica e chimica di Firenze ed al Politecnico di Torino.

Per quanto invece si riferiva all'aumento delle dotazioni, trattandosi di un capitolo specifico del bilancio, non era possibile estendere l'aumento delle dotazioni annue anche agli istituti non direttamente dipendenti, dal punto di vista finanziario, dal Ministero.

Io non ho difficoltà di accettare che la medesima soluzione venga adottata in questo caso: abbiamo un aumento permanente di cinque milioni all'anno, che va ad integrare il capitolo riguardante le dotazioni delle Regie Università e di altri istituti di istruzione superiore, capitolo che ha oggi una destinazione ben precisa e che noi non potremmo alterare.

Per quanto riguarda questa parte, non so vedere come possa farsi un aumento delle dotazioni all'Istituto superiore di Firenze.

L'articolo 2 invece provvede allo stanziamento di spese straordinarie per dieci milioni, ripartite in cinque esercizi, per impianti, arredamento e acquisto di materiale scientifico e didattico degli istituti d'istruzione superiore: su questa assegnazione può essere fatta la dovuta parte all'Istituto superiore di Firenze.

BERENINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. La questione sollevata dall'onorevole senatore Vitelli fu già discussa

in seno all'Ufficio centrale e noi siamo lieti che l'onorevole ministro abbia dato chiarimenti in proposito.

Tuttavia, siccome l'Ufficio centrale si preoccupò - e ne diede segno nella breve relazione - della disparità di trattamento fatta ad istituti, che provvedono alle medesime finalità scientifiche degli istituti superiori governativi, e che sono indicati nell'articolo 82 del bilancio di previsione del ministero dell'istruzione pubblica, così sarebbe stata gradita una risposta più precisa dall'onorevole ministro, per quanto quella data sia sufficiente ad avviare la questione verso la desiderata risoluzione.

L'onorevole ministro ha dichiarato che, per quanto riguarda la dotazione, il presente disegno di legge non ne ammette la estensione agli istituti autonomi e riguardo ai quali, il bilancio stabilisce un assegno fisso; ma per quanto riguarda la spesa per gli impianti e l'arredamento, come si praticò già in applicazione del decreto legge del 1917, così si praticherà anche ora.

Consento nella interpretazione che il ministro dà al disegno di legge; ma, mentre vorrei che fosse più esplicitamente accolto il voto nostro a favore degli istituti superiori autonomi, vorrei che ciò non avvenisse a danno degli istituti contemplati, pei quali lo stesso ministro ha già riconosciuto insufficienti i nuovi mezzi disposti.

Noi avremmo voluto, se fosse stato possibile, portare un emendamento alla legge ed estendere espressamente anche agli istituti di Torino, Milano e Firenze e simili, i benefici concessi da questa legge, ma avremmo anche voluto che fosse congruamente elevata la somma complessiva delle assegnazioni.

Ci limitiamo, perciò, a pregare il Governo a prendere impegno a favore degli istituti dimenticati, proponendo sollecitamente la iscrizione di altri fondi per essi, mediante aumento degli assegni fissi.

L'onorevole ministro ha richiamato opportunamente il decreto luogotenenziale del 1917 e ha ricordato come allora non solo lo Stato intervenisse a fornire largamente di fondi gli istituti di fisica e chimica e le loro applicazioni tecniche, ma anche privati, ma anche ditte industriali. Quello fu un segno mirabile di risveglio nel Paese di quella attività che

collega insieme la scienza e la vita, l'officina e il laboratorio scientifico.

Ebbene, altrettanto si augura che avvenga per la legge proposta: ed io faccio fervido voto che l'augurio si realizzi, perchè se il paese riconoscerà, che allo sviluppo della scienza è collegato lo sviluppo della industria, che la scienza è vita e si trasforma in possente fattore di produzione economica, e contribuirà spontaneamente al progresso degli studi superiori, allora potremo veramente credere che la scuola, considerata come uno dei massimi fattori di rinnovamento sociale, potrà raggiungere i limiti della sua efficienza. (*Approvazioni*).

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ringrazio il senatore Berenini dell'autorevole consenso che ha dato a questo disegno di legge, consenso che deriva in lui anche da un sentimento paterno nobilissimo in quanto egli fu autore del decreto analogo relativo agli istituti di fisica e di chimica; e questo nuovo disegno di legge è il necessario complemento del primo.

S'intende che gli industriali in quell'epoca sentirono particolarmente il bisogno di migliorare i mezzi di studio dei laboratori di fisica e di chimica, come quelli più strettamente attinenti alle esigenze del momento. Era dovere dello Stato di provvedere egualmente per altri laboratori che compiono opera di meno immediato vantaggio, ma non perciò meno utile e necessaria, e che erano rimasti decimati dalle riduzioni di spese fatte allo inizio della guerra. Abbiamo laboratori di patologia dove la spesa complessiva per le ricerche è limitata a sole seicento lire l'anno!

La cifra di dieci milioni che potrà essere distribuita agli istituti propriamente di Stato ed a quelli autonomi non viene fortemente intaccata dalla richiesta del senatore Vitelli, perchè si tratta di un solo istituto che si aggiunge a molti altri. Ad ogni modo faccio notare al senatore Berenini che la somma non deve sembrare molto esigua, perchè andiamo verso la discesa dei prezzi di acquisto del materiale. Io posso dire che le somme assegnate ai laboratori col citato decreto, non sono state ancora spese dai direttori di laboratorio più

accorti perchè si aveva netta la sensazione che mentre per esempio con centomila lire in quel tempo si sarebbe potuto comprare un certo complesso di macchine aspettando si poteva aumentare di molto il numero di apparecchi comprabili. Noi andiamo come ho detto verso un periodo di discesa dei prezzi e quindi queste nuove assegnazioni basteranno; e tanto più se i direttori degli istituti modificheranno una loro consuetudine riguardo alle richieste di fondi. In Italia abbiamo la mania dei grandi edifici; si è speso molto dallo Stato per l'istruzione superiore e si è speso male perchè si sono consumate somme enormi per palazzi sontuosi, dentro i quali spesso si trova il vuoto.

Gli studi per le ricerche sul radio a Parigi sono stati fatti in una baracca di legno. Parigi, pure essendo la grande città che è, non ha per i suoi laboratori gli edifici che ha Roma. Bisogna che noi ci persuadiamo della necessità che questa mania delle grandi costruzioni, che richiedono spese enormi per il personale, la manutenzione e il riscaldamento, faccia posto a criteri più modesti. In questo ordine di idee, il denaro che lo Stato dà, potrà servire a tenere alto il prestigio della scienza in Italia ed allora, forse, non mancheranno altri mezzi. Poichè non è con le grandi rivoluzioni politiche che si sono migliorate le condizioni di vita dell'umanità; quando si parla degli effetti della rivoluzione francese si dimentica forse che proprio in quel tempo fu scoperta la macchina a vapore; quando si parla del 1870 si dimentica che proprio in quel tempo sono cominciate le applicazioni della elettricità; quando tra il 90 e il 900 si ebbero in Italia i noti miglioramenti nel tenore generale di vita, ciò non fu dovuto agli scioperi consentiti, ma all'impiego delle nuove forze idroelettriche che permisero di centuplicare la forza di ciascun individuo. Non con avvenimenti politici si può aumentare il benessere di un paese, ma soltanto con lo sfruttamento degli studi e delle ricerche scientifiche. Sono opere che fruttano a lunga scadenza ma da cui certamente la Nazione può ripromettersi vantaggi grandissimi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa; passeremo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta a partire dall'esercizio 1921-22 al capitolo riguardante le dotazioni delle Regie università ed altri istituti di istruzione superiore, l'annua somma di lire 3,000,000 in aggiunta allo stanziamento destinato per acquisto di materiale scientifico, per gli uffici ed i locali, per spese varie e per supplemento alle dotazioni.

Al medesimo capitolo dello stesso stato di previsione saranno inoltre iscritte le seguenti somme:

lire 1,600,000 per l'esercizio 1921-22;

lire 2,700,000 per l'esercizio 1922-23 e seguenti: con le quali sarà provveduto ad aumentare le doti e le spese per gli stabilimenti scientifici delle Università e degli altri istituti di istruzione superiore ad esclusione di quelli di chimica, fisica e delle loro applicazioni tecniche e le doti per le segreterie, le spese di ufficio e per i locali universitari.

Alle maggiori spese per il mantenimento delle chimiche universitarie ed a quelle per il riscaldamento di tutti gli istituti sarà provveduto con speciali stanziamenti di bilancio, da determinarsi anno per anno.

SUPINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Nell'ultimo comma dell'articolo 1. dove è detto: « alle maggiori spese per il mantenimento delle chimiche universitarie » faccio osservare che vi è un errore di stampa, perchè in luogo di « chimiche » deve essere sostituita la parola « cliniche ».

BERENINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. Dovrei chiedere all'onorevole ministro un chiarimento che risolva il dubbio che sta nell'animo dell'Ufficio centrale. Se, cioè, siano fra gli istituti contemplati dalla legge, e considerarsi anche le biblioteche universitarie, o se, fra queste debbano distinguersi quelle che servono alla generalità degli studiosi da quelle che, addette a una Facoltà, servono esclusivamente agli insegnanti ed agli studenti. E perchè la risposta dell'onorevole ministro potrà essere completa, vorrei anche conoscere - da che il dubbio sorse in qualche

Commissione - il suo pensiero sulla applicabilità della legge all'Accademia della Crusca, fornita essa pure di cospicua biblioteca.

Dichiaro subito all'onorevole ministro, e ciò è anche detto nella relazione, che non credo che detti istituti siano tutti compresi in questa legge; credo che siano comprese soltanto quelle biblioteche, che sono annesse alle singole Facoltà, perchè sono da considerarsi come laboratori. Scrisi, perciò, nella relazione che è voto dell'Ufficio centrale che anche alle biblioteche, che sono pure elemento essenziale della coltura nazionale, si debba provvedere ed, in modo adeguato, anche all'Accademia della Crusca, per la quale si levò così alta ed autorevole in Senato la voce dell'onor. Rava. Ed ho inteso distinguere così tra ciò che ritengo per comune interpretazione dell'Ufficio centrale essere nella legge, e ciò che si augura debba essere oggetto di pronte e sollecite cure da parte del Governo.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Non entro a parlare della biblioteca della Crusca, la quale sta a sè, e non credo possa entrare nelle disposizioni di questa legge. Ma quello che a me preme, è di sapere se le biblioteche universitarie, indipendentemente da quelle speciali di Facoltà, siano comprese fra gl'Istituti universitari, e quindi possano partecipare ai maggiori assegni stabiliti dalla legge medesima. Io ritengo di sì, e credo che sarebbe un danno l'escluderle. Perocchè le biblioteche universitarie sono un vero laboratorio per tutti gli studenti, specialmente per quelli che non possono usufruire di laboratori e Gabinetti speciali; e se esse sono accessibili a tutti gli studiosi, ciò non toglie il loro carattere d'istituto universitario, rimanendo sempre come fine principale quello di servire alla popolazione universitaria. Tanto è ciò vero, che non in tutte le Università nè per tutte le Facoltà esistono biblioteche speciali, le quali da vari anni sono sorte in alcuni Atenei soprattutto per iniziativa privata e la più parte di esse non attinge i suoi mezzi dallo Stato, ma da altri enti.

All'Università di Pavia, per esempio, esistono biblioteche speciali per la Facoltà di matematica, di legge e di lettere, ma non per la Facoltà medica. E gli studenti di medicina e gli

insegnanti pure in parte si valgono della biblioteca universitaria comune.

La Biblioteca universitaria di Napoli, distinta da quella nazionale, serve pure al pubblico, ma è un istituto principalmente universitario, e nell'acquisto dei libri si provvede tenendo presenti soprattutto i bisogni degli studenti.

Ora tutte le biblioteche universitarie sono deficienti di mezzi e a mala pena possono soddisfare, e in minima parte, alle richieste degli studiosi.

Non sarebbe quindi cosa utile l'escluderle dal partecipare in qualche misura a quello stanziamento di cui è parola nell'art. 2.

Prego il signor ministro di dire una parola di affidamento che queste biblioteche universitarie, nella disposizione dell'art. 2, possano essere comprese fra gli istituti superiori contemplati.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Non so da quali considerazioni sia mosso il carissimo amico Del Giudice nel fare la distinzione tra biblioteche universitarie e quelle di Facoltà. Quale che sia la loro origine, comunque create, sia con sussidi, sia con assegnazioni del Governo, sia per doni, sono tutte strumenti di lavoro e di cultura. Che ragione c'è di fare una distinzione, per cui la biblioteca universitaria deve essere compresa fra quelle che potranno giovare dei nuovi sussidi, e una biblioteca, magari sorta per iniziativa privatissima, magari di un solo professore, di un solo dotto, che abbia dato un certo numero di libri per rendere possibile in un dato istituto lo studio di certi dati fenomeni o di certe date scienze, non debba essere aiutata?

Pregherei l'onorevole Del Giudice di non insistere su questa differenza; purché si lavori e siano esse mezzo e strumento di lavoro, aiutiamole tutte.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. A parte la questione relativa alla biblioteca della Crusca, a cui ha accennato or ora l'onorevole Vitelli, io mi associo completamente a quello che ha detto l'onorevole Del Giudice riguardo le biblioteche universitarie; e se parlo è unicamente per aggiungere un'altra osservazione a quelle da lui fatte.

Egli ha richiamato l'attenzione particolar-

mente sulle biblioteche che in molti luoghi mancano, della facoltà di medicina, e recava l'esempio di Pavia. Qui mi scosto da lui perché anzi le deficienze nella biblioteca universitaria di libri relativi alle scienze mediche, sono compensate dal fatto che ogni laboratorio o gabinetto di medicina ha la propria dotazione e la propria biblioteca; gli studiosi possono dunque ricorrendo alle biblioteche più che mai specializzate dei vari istituti o gabinetti avere libri e mezzi onde approfondire le loro ricerche nelle particolari discipline mediche. Io piuttosto mi preoccupo delle discipline morali: sono queste che non hanno gabinetti e laboratori propri e il loro grande laboratorio è la biblioteca universitaria, dove tutti i cultori, professori e studenti, delle materie giuridiche e letterarie accorrono per attingere i mezzi delle loro ricerche, dei loro studi. Dunque è particolarmente in riguardo ai cultori delle scienze morali, delle facoltà di lettere e di giurisprudenza, che anch'io mi assocerei al voto che le biblioteche universitarie si dovessero intendere, a differenza di quanto sta esposto nella bella relazione dell'Ufficio centrale, contemplate anch'esse fra gli istituti a cui provvede l'art. 2. Ricordiamo che questo è nello spirito della nostra legislazione e nella pratica costante universitaria, perché ogni anno quando le università devono erogare i fondi che derivano dai maggiori introiti delle tasse, non dimenticano mai la biblioteca universitaria, istituto che con l'università si compenetra e nel cui governo ogni facoltà ha la sua rappresentanza; anzi ricordo che a Padova il maggiore importo di queste somme per ciò che riguarda gli acquisti di libri, si dà a questo grande laboratorio comune che è la biblioteca; piccola parte invece va a quel seminario giuridico che esiste bensì in quella insigne università, ma difetta per ora di locale adatto. E poi conviene avvertire che questi seminari, questi laboratori speciali che fanno il *pendant* a quelli delle scienze fisiche e mediche non esistono dappertutto: ci sono in alcune poche università e vivono per lo più di vita misera. Sarà dunque molto bene che si avvantaggino anche essi di questi profitti, ma non però escludendo quel grande istituto comune che è la biblioteca universitaria, la quale in tutti i centri di studi superiori si trova e provvede ai biso-

gni universali di tutti i cultori delle discipline, specialmente morali. (*Benissimo*).

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. L'ultimo comma di questo articolo si occupa delle spese per il mantenimento delle cliniche, escludendole dalle disposizioni della legge, e disponendo che per esse si provvederà con legge speciale. Su queste spese devo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro perchè in questi ultimi anni, sono andate vertiginosamente aumentando, per le esigenze delle amministrazioni ospitaliere, rese anche possibili dalla indeterminatezza delle norme che regolano gli obblighi delle amministrazioni stesse di fronte agli istituti clinici.

Più volte il ministro della pubblica istruzione, di accordo con gli altri ministri, ha iniziato studi per frenare queste spese; ma fino ad ora, nonostante che siano decorsi alcuni anni, questi studi a nulla hanno concluso.

Prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di voler dare affidamento che questi studi saranno ripresi.

BERENINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. Se l'onorevole ministro risponderà, risolvendo il dubbio nel senso che il presente disegno di legge contempla tutte le biblioteche universitarie generali, non avrò nulla a dire. Soltanto rileverò che sono già ritenuti dallo stesso ministro esigui, in confronto al bisogno, i fondi concessi con questo disegno di legge e che perciò i fondi stessi diventeranno ancora più scarsi, se crescerà il numero degli istituti fra i quali dovranno essere distribuiti.

Comunque, il ministro risponderà. Ma io tengo a dichiarare, anche a nome dell'Ufficio centrale, e per non essere fraintesi, che noi distinguiamo e diciamo: La legge come ci è proposta, e della quale chiediamo al Senato l'approvazione, contempla le biblioteche annessi alle singole Facoltà, di servizio esclusivo dei professori e degli studenti, considerandole come laboratori scientifici. Non considera invece la legge le biblioteche universitarie generali, aperte all'uso pubblico, parificabili alle biblioteche governative.

E soggiungiamo (ed insieme parliamo anche dell'accademia della Crusca): essero voto ar-

dente dell'Ufficio centrale, che il ministro provveda di più larghi mezzi tutte le biblioteche, le quali sono centri di cultura e formano con le università e con gli istituti superiori, una unità spirituale che non si può spezzare, senza danno della cultura nazionale.

Questo ho già detto, ma ho voluto ripetere per evitare equivoci, e per meglio precisare la domanda alla quale si attende formale risposta dall'onorevole ministro per la esatta interpretazione della legge e per la futura azione del Governo.

Non credo necessario rispondere all'osservazione dell'onorevole senatore Supino, perchè è chiaro il pensiero della legge. Alla spesa per le cliniche e per il riscaldamento ecc. provvederà il Governo con larghezza, non disgiunta da savia moderazione.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Tre sono le questioni che sono state sollevate. Una prima riguarda le biblioteche. Dichiaro esplicitamente di essere completamente di accordo con l'interpretazione data dall'Ufficio centrale e per esso dal suo relatore, in quanto che è inseparabile l'articolo primo dal testo della legge.

Non l'art. 1 si può ritenere che provveda alle biblioteche, perchè esse dipendono da un capitolo speciale del bilancio. Non l'articolo 2 perchè in questo articolo si provvede soltanto all'estensione del decreto Berenini che riguardava gli aumenti per gli istituti superiori nei riguardi dei laboratori scientifici e non delle biblioteche di uso generale. Ma ciò nonostante posso dire ai colleghi che per le biblioteche si sta già provvedendo separatamente e senza sacrificio del ministro del tesoro. I dipendenti del Ministro della pubblica istruzione hanno questo merito, che io segnalo al Senato, che vengono a presentarmi dei complessi di provvedimenti i quali tengono a migliorare i servizi e le loro condizioni economiche senza mandar niente al Tesoro, anche perchè sanno che quando il ministro dell'istruzione si rivolge al Tesoro, molto spesso trova il cuore chiuso. (*ilarità*).

Ebbene, per le biblioteche è in corso il provvedimento che permetterà, senza ulteriore

aggravio per il bilancio, di aumentare per circa un milione all'anno le dotazioni delle biblioteche medesime.

Quanto alla questione dell'Accademia della Crusca, io ho detto che intendo sentire i componenti dell'Accademia per i provvedimenti futuri, e con questo escludevo ogni pericolo di quella soppressione, che si era pubblicamente discussa; ma dichiaro insieme che finchè non venga accertata la possibilità di migliorare il funzionamento dell'Accademia, finchè non vengano indicati i mezzi perchè essa si conformi allo spirito dei nostri tempi, io non crederei di aumentare lo stanziamento ad essa assegnato. Quando saranno fissati i nuovi compiti dell'Accademia, e per questo sono già in corso conversazioni con autorevoli componenti di essa, allora penseremo a fornire i nuovi mezzi necessari.

Per quanto si riferisce alle maggiori spese per le cliniche, io mi associo alle constatazioni del collega Supino; ed effettivamente devo dichiarare che si hanno delle sorprese spaventevoli per quanto riguarda il mantenimento delle cliniche; basti dire che per una clinica di una città che non nomino, di fronte ad una spesa presunta di 80,000 lire per un anno, si sono fatte spese per circa 800,000 lire (*commenti*). Non c'è dubbio che questo sistema debba finire, e anche per questo prendo formale impegno davanti al Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 1 con la correzione dell'errore di stampa, proposta dal senatore Supino; lo rileggo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta a partire dall'esercizio 1921-22 al capitolo riguardante le dotazioni delle Regie università ed altri istituti di istruzione superiore, l'annua somma di lire 3,000,000 in aggiunta allo stanziamento destinato per acquisto di materiale scientifico, per gli uffici ed i locali, per spese varie e per supplemento alle dotazioni.

Al medesimo capitolo dello stesso stato di previsione saranno inoltre iscritte le seguenti somme:

lire 1,600,000 per l'esercizio 1921-22;

lire 2,700,000 per l'esercizio 1922-23 e seguenti: con le quali sarà provveduto ad aumentare le doti e le spese per gli stabilimenti scientifici delle Università e degli altri istituti di istruzione superiore ad esclusione di quelli di chimica, fisica e delle loro applicazioni tecniche e le doti per le segreterie, le spese di ufficio e per i locali universitari.

Alle maggiori spese per il mantenimento delle cliniche universitarie ed a quelle per il riscaldamento di tutti gli istituti sarà provveduto con speciali stanziamenti di bilancio, da determinarsi anno per anno.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero verrà iscritta la somma di lire 10,000,000; ripartita in cinque esercizi finanziari dall'esercizio 1921-1922, per le spese riguardanti gli impianti, l'arredamento e l'acquisto di materiale scientifico e didattico per gli istituti di istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata verrà iscritto un capitolo per l'imputazione delle somme che da enti locali e da privati saranno devolute ad incremento degli istituti di istruzione superiore, e per spese di ricerche sperimentali.

Tali somme verranno poi iscritte in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della istruzione per essere messe a disposizione degli istituti di istruzione superiore e per spese di ricerche sperimentali.

(Approvato).

Art. 4.

La misura delle indennità per prestazioni o degenze negli istituti universitari, contemplate dal decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1962, sarà stabilita con tariffe approvate dalle rispet-

tive Facoltà e dal Ministero della pubblica istruzione.

Le indennità per degenze e prestazioni degli istituti universitari saranno rimosse dagli uffici di economato delle Università ed istituti superiori per essere devolute agli istituti cui spettano, ed erogate con le norme che saranno dettate dal Ministero.

(Approvato).

Art. 5.

Per le spese da effettuarsi direttamente dalle Università, ed istituti di istruzione superiore è data facoltà di emettere mandati di anticipazione od a disposizione sino al limite rispettivamente di lire 100,000 e lire 200,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la ricerca e per la utilizzazione delle sostanze radioattive » (N. 4-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la ricerca e per la utilizzazione delle sostanze radioattive ».

Prego l'onorevole ministro dell'agricoltura di dichiarare se accetta che la discussione si svolga sopra il testo presentato dall'Ufficio centrale.

MAURI, ministro dell'agricoltura. Accetto.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Sili di dar lettura del testo del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 4-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DALLOLIO ALFREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo, ma reputo mio dovere di prendere la parola su questo disegno di legge, perchè se l'individuo vale niente quando parla di sè, invece ha una grande responsabilità e un grande dovere quando parla di una collettività che ha dato tutto e che merita la riconoscenza

del paese per gli studi fatti e per i risultati presentati, quando si trattava di lavorare per l'Italia e di tenerla in alto a qualunque costo. È ora mio dovere di segnalare ai colleghi che durante la guerra si costituì un ufficio per le invenzioni e le ricerche, allo scopo di esaminare tutto quanto poteva riflettersi ed avere importanza per la scienza della guerra. A capo di questo ufficio fu posto il senatore Volterra. Ora, se la guerra è morte, se nella guerra si crea per distruggere, bisogna anche considerare che durante la guerra si è creata una opera di vita, perchè la scienza è vita, e tutto quanto contribuisce a far progredire la scienza è opera di vita.

Con vivo ricordo e maggiore compiacenza segnalò questa legione di tecnici che intorno al senatore Volterra ha lavorato indefessamente seguendo ricerche e idee le più larghe possibili, percorrendo con tecnica intelligenza tutti i campi. Credo perciò di compiere un dovere rispetto ai miei colleghi, affinchè non si perda la traccia di quell'opera, che fu veramente opera di vita per l'Italia. (*Applausi*).

VOLTERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA, relatore. Rivolgo i miei più vivi ringraziamenti all'onorevole senatore Dallolio per le parole altamente lusinghiere da lui pronunziate. Io ed i miei colleghi dell'ufficio invenzioni, il quale fu fondato dallo stesso generale Dallolio nel Ministero delle armi e munizioni, siamo orgogliosi di aver contribuito con tutte le nostre forze allo studio delle questioni tecniche e analitiche che si presentavano durante la guerra. Siamo ben lieti se l'opera nostra incominciata in un feroce periodo od a pro delle armi si continua adesso in opera di pace a vantaggio della scienza e dell'umanità. Un esempio di tale evoluzione di lavoro è dato appunto dagli studi sul radio, i quali, iniziati nel periodo di guerra dall'ufficio invenzioni, proseguiti nel dopoguerra, hanno condotto oggi il Governo a presentare l'attuale disegno di legge il cui scopo è altamente civile ed umanitario. Questo disegno di legge io vi prego, onorevoli senatori, anche a nome degli altri colleghi dell'Ufficio centrale, di volere approvare. (*Approvazioni*).

MAURI, ministro dell'agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, *ministro dell'agricoltura*. Il Governo si associa al richiamo e all'omaggio che il senatore Dallolio Alfredo ha fatto, all'Ufficio invenzioni e ricerche che tante benemerienze si è acquistato durante la guerra. L'onorevole Dallolio giustamente ha detto che dai dolori della guerra deve scaturire una nuova vita; ora è appunto proposito nostro, espresso anche nel presente disegno di legge, di dare il massimo impulso in questo periodo postbellico allo sviluppo di quelle risorse naturali dal quale dovrà scaturire una più intensa vita economica per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali radioattive, qualunque sia il loro stato fisico, non possono essere intraprese senza l'autorizzazione dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per la ricerca e la coltivazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati si applicano, fino a quando non sia emanata una legge mineraria per il Regno, e in quanto non è disposto dalla presente legge, il decreto legge 18 luglio 1918, n. 1194, e le disposizioni emanate per il regime dei combustibili nazionali.

(Approvato).

Art. 3.

È in facoltà del Ministero per l'agricoltura di dichiarare di pubblica utilità la espropriazione delle sostanze minerali radioattive e delle materie che le contengono, qualunque sia lo stato fisico delle materie stesse, assegnando al proprietario la indennità corrispondente alla utilità di cui è privato in conseguenza della espropriazione.

Qualora la indennità non sia accettata, la contestazione è deferita al giudizio di una Commissione arbitrale composta di un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e di un

terzo arbitro, che presiede la Commissione, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 4.

È in facoltà dell'Istituto nazionale per le sostanze radioattive, di cui al seguente articolo, di ricercare e coltivare direttamente le sostanze radioattive.

Le ricerche e le coltivazioni possono essere fatte in economia o con la forma di gestione diretta o per appalto.

Per tali operazioni è riconosciuta all'Istituto la prelazione su ogni altro richiedente, anche se proprietario o possessore delle sostanze e delle materie che le contengono, salvi i dovuti risarcimenti.

(Approvato).

Art. 5.

La Commissione per le sostanze radioattive istituita con decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 742 è trasformata in « Istituto nazionale per le sostanze radioattive ».

L'Istituto è costituito in Ente morale autonomo ed ha sede presso il Ministero per l'agricoltura.

Il regolamento di cui all'articolo 19 ne determinerà le funzioni.

L'Istituto ha funzioni esecutive per la ricerca, la coltivazione, l'acquisto, la vendita e l'utilizzazione delle sostanze radioattive.

(Approvato).

Art. 6.

L'Istituto è retto da una Commissione composta:

del Ministro dell'agricoltura, presidente,
di un senatore del Regno eletto dal Senato,
di un deputato eletto dalla Camera dei deputati,

di un membro eletto dalla Regia Accademia dei Lincei,

di quattro membri nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura, scelti fra cultori delle scienze fisiche, chimiche, mineralogiche, geologiche, radiologiche e giuridiche.

Fanno parte di diritto della Commissione il Direttore generale dei combustibili e servizi diversi, il Direttore del Regio Ufficio geologico e l'Ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere preposto all'Ispettorato centrale.

La Commissione elegge nel suo seno un vicepresidente e un tesoriere, e una Giunta esecutiva composta di tre membri, fra i quali il vicepresidente, che presiede la Giunta.

I membri elettivi della Commissione, il vicepresidente e i componenti della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Un funzionario della Direzione generale dei combustibili e servizi diversi ha le funzioni di segretario.

(Approvato).

Art. 7.

La Commissione è chiamata a dare il parere:

a) sulle domande di ricerca e di concessione di sostanze radioattive;

b) sui progetti di ricerca e coltivazione di sostanze radioattive o di elaborazione di materie contenenti sostanze radioattive o di derivati di esse sostanze, da eseguirsi direttamente dall'Istituto nazionale.

(Approvato).

Art. 8.

Le ricerche e le coltivazioni da eseguirsi direttamente dall'Istituto nazionale sono disposte con ordinanza del Ministro per l'Agricoltura previa pubblicazione del piano ed avviso ai possessori dei fondi.

Per tali lavori l'Istituto può assumere personale tecnico ed amministrativo e la mano d'opera necessaria, e può richiedere, per la direzione e l'assistenza, l'opera del personale del Corpo Reale delle Miniere e del Regio Ufficio Geologico.

(Approvato).

Art. 9.

I membri dell'Istituto nazionale per le sostanze radioattive, le persone delegate dal Mi-

nistero per l'Agricoltura ed i funzionari del Corpo Reale delle Miniere e del Regio Ufficio Geologico hanno facoltà di procedere a visite, indagini, prelevamenti di campioni di sostanze radioattive o presunte tali, anche se già utilizzate per altri scopi, e di esaminare i lavori, gli impianti e i processi per le ricerche e le utilizzazioni.

(Approvato).

Art. 10.

A qualsiasi possessore di sostanze e di preparati radioattivi, escluse le lenti radioattive e i preparati luminosi a base di radio applicati ad oggetti, è fatto obbligo della denuncia delle quantità e qualità possedute o importate, e degli eventuali trapassi di proprietà a qualsiasi titolo.

Il termine e le modalità per la denuncia saranno stabiliti col regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

È vietata l'esportazione di sostanze radioattive senza il permesso dell'Istituto Nazionale per le sostanze radioattive, che potrà anche procedere alla espropriazione dei quantitativi nei modi previsti dall'art. 3.

(Approvato).

Art. 12.

Gli studi che si riferiscono al controllo della radioattività dei preparati, alla loro campionatura alla preparazione per parte dello Stato dell'emanazione del radio, potranno essere affidati, su parere della Commissione direttiva dell'Istituto Nazionale, agli Istituti fisici delle Regie Università o di altri Istituti superiori.

Parimenti le misure della radioattività dei materiali naturali e le ricerche di indole chimica, quali la concentrazione delle sostanze radioattive, l'ottenimento di preparati radiferi, potranno essere affidate, sempre su parere della Commissione, agli Istituti di chimica delle Regie Università o altri Istituti Superiori.

(Approvato).

Art. 13.

L'Istituto potrà fornire agli Istituti scientifici, che posseggano sostanze radioattive, e che ne facciano richiesta, i mezzi per iniziare o proseguire ricerche e studi sulle sostanze radioattive.

Le richieste debbono essere accompagnate dal programma delle ricerche o degli studi che s'intende eseguire.

Gli Istituti medesimi potranno essere incaricati di speciali ricerche o di studi sulle sostanze radioattive o sulle materie che le contengono.

(Approvato).

Art. 14.

I possessori di sostanze radioattive potranno chiedere che la Commissione provveda per la misura e il campionamento di esse.

Le norme per le misure e i campionamenti saranno stabilite nel regolamento, che determinerà anche le tariffe per tali lavori e il modo di riscossione dell'ammontare.

(Approvato).

Art. 15

L'Istituto provvederà per l'esame dei campioni di materiali contenenti sostanze radioattive per accertarne la radioattività e dei campioni di sostanze radioattive allo stesso scopo; e curerà di recuperare e utilizzare e di dare norme e istruzioni per il ricupero e la utilizzazione dei preparati a base di radio deteriorati o comunque divenuti non utilizzabili, anche se in possesso di privati o di Istituti scientifici o sanitari.

(Approvato).

Art. 16.

Ogni offerta di acquisto di preparati radioattivi, fatta allo Stato, sarà sottoposta al parere della Commissione per le sostanze radioattive.

I preparati radioattivi di proprietà dello

Stato o i loro derivati saranno distribuiti dalla Commissione, secondo la disponibilità, la convenienza e le esigenze rispettive, agli Istituti scientifici Universitari con particolare riguardo a quelli di radiologia e agli Istituti chimici e a quelli di assistenza sanitaria per cure terapeutiche a pagamento o gratuite.

(Approvato).

Art. 17.

È vietato usare sostanze radioattive a scopo terapeutico se non vi sia prescrizione di un medico o chirurgo e senza il controllo di esso.

(Approvato).

Art. 18

Le infrazioni agli articoli 10 e 11 della presente legge sono punite con multa estensibile fino a L. 10.000 e quelle all'art. 17 e a taluna delle disposizioni richiamate nell'art. 2, in quanto passibili di sanzione, con multa fino a Lire 5.000.

In caso di infrazione accertata e giudicata, le quantità di sostanze radioattive, di materie che le contengono o di derivati, che si riferiscono alla infrazione, sono confiscate a favore dello Stato.

(Approvato).

Art. 19.

Con decreto del Ministro per l'Agricoltura saranno date le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

Per il conseguimento dei fini della presente legge sono messi a disposizione dell'Istituto Nazionale per le sostanze radioattive:

a) lo stanziamento annuo in apposito capitolo del bilancio del Ministero per l'Agricoltura, nella parte ordinaria, della somma di L. 200.000;

b) i diritti per le misure e i campionamenti di cui all'art. 14;

c) i contribuiti fissi o temporanei che siano offerti da pubbliche Amministrazioni, da Istituti scientifici o da privati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati nella XXV legislatura, del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile della Amministrazione dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori » (N. 168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati nella XXV legislatura, del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile della Amministrazione dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, con le modificazioni seguenti:

All'articolo 2 (lettera d) sostituire: « siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio quando abbiano compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 20 di servizio o per effetto di altre leggi speciali ».

All'articolo 4, comma 1º e 2º, dopo le parole: « del pensionato che abbia contratto matrimonio », inserire le altre: « prima o ». Al comma ultimo del medesimo articolo sostituire: « Sono parificati ai figli minorenni, i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato

che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

All'articolo 7 aggiungere: « In nessun caso la pensione potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio ».

All'articolo 11 aggiungere i seguenti capoversi:

« La tabella n. 1 richiamata dall'articolo 79, testo unico, 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita dalla nuova tabella di assimilazione annessa alla presente legge.

« Anche per le pensioni della specie resta salva la disposizione del precedente articolo 7 ».

All'articolo 13, sostituire il seguente: « Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo nella categoria cui essi appartengono, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità, e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo articolo 14.

Di tale facoltà potranno avvalersi anche i professori di Università o di altri Istituti di istruzione superiore, per gli anni di durata legale del corso compiuto ed attinente alla materia insegnata.

Gli impiegati, ai quali, oltre alla laurea o al diploma di studi superiori, siano stati richiesti, come condizione necessaria, corsi speciali o di perfezionamento, successivi a quelli anzidetti, potranno domandare che siano loro riconosciuti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei detti corsi.

A tale fine saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1º del presente decreto, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità e nei termini perentori che sa-

ranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

All'articolo 14 sostituire il seguente:

« Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dell'impiego stabile abbiano, in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate, prestato servizio continuativo in qualità di straordinario avventizio, commesso gerente demaniale e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore all'età di 18 anni.

Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1° del presente decreto, commisurato allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto ».

« Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano pure agli impiegati civili di ruolo provenienti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per il loro precedente servizio compiuto sotto l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; nonchè agli agenti provenienti dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate ».

All'articolo 22 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto, in quanto non siano contrarie ad altre disposizioni riguardanti specificamente la materia delle pensioni militari, saranno, con le modalità da stabilirsi mediante decreto Reale, estese anche ai militari di tutti i gradi dell'Esercito e della marina con la stessa decorrenza di cui all'articolo 21 ».

All'articolo 23 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impiegati in servizio alla data di attuazione del decreto stesso ed alle loro famiglie.

« Per gli impiegati che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali ».

Tabella di assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale affine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo agli effetti della pensione.

Categoria	Aggi ed altri proventi netti	Stipendio corrispondente
		Lire
1 ^a	Fino a lire 14,900 e più . . .	13,000
2 ^a	id. 14,300 id.	12,500
3 ^a	id. 13,100 id.	11,500
4 ^a	id. 12,100 id.	10,600
5 ^a	id. 11,000 id.	9,750
6 ^a	id. 9,900 id.	8,900
7 ^a	id. 9,000 id.	8,050
8 ^a	id. 8,000 id.	7,200
9 ^a	id. 7,000 id.	6,400
10 ^a	id. 6,000 id.	5,600
11 ^a	id. 5,000 id.	4,800
12 ^a	id. 4,000 id.	4,000

ALLEGATO.

Nuovo testo del Regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, secondo risulta in seguito alle modificazioni introdotte col disegno di legge.

Omissis.

Art. 1.

La ritenuta stabilita dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2^a), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli impiegati civili al servizio dello Stato, sugli aggi, sulle riscossioni e sugli altri proventi è fissata nella misura del sei per cento degli stipendi ed assegni predetti.

Art. 2.

Hanno diritto a conseguire la pensione gli impiegati civili contemplati dall'articolo 8 del

testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, quando abbiano almeno venti anni di servizio utile e si trovino in uno dei casi seguenti:

a) siano collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti nei rispettivi ordinamenti organici;

b) siano divenuti per infermità inabili a continuare o a riassumere il servizio;

c) siano cessati dalla disponibilità ai termini dell'articolo 25 del testo unico approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizioni di ufficio;

d) siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio quando abbiano compiuto quarant'anni di servizio, ovvero 65 di età con 20 di servizio, o per effetto di altre leggi speciali.

Art. 3.

Hanno diritto alla liquidazione di una indennità per una volta tanto gli impiegati civili contemplati dall'articolo 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, che si trovino in uno dei casi seguenti:

a) dopo cinque anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano divenuti, per cause diverse da quelle indicate nell'articolo 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, inabili a continuare o riassumere il servizio stesso;

b) dopo dieci anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano cessati dalla disponibilità ai termini dell'articolo 25 del testo unico approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per disposizioni di ufficio.

Art. 4.

La vedova dell'impiegato civile morto dopo venti anni di servizio utile, o del pensionato che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, ha diritto alla pensione quando non sia stata pronunciata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale

per di lei colpa e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'impiegato aveva compiuto l'età di cinquant'anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente; oppure la morte sia dovuta a causa di servizio ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Gli orfani dell'impiegato civile, morto dopo venti anni di servizio utile, e quelli del pensionato che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio hanno diritto alla pensione finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili.

Alla vedova, trovantesi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dell'impiegato morto dopo un anno compiuto di servizio e prima di venti anni di servizio utile, spetta una indennità per una volta tanto.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta ai figli minorenni o alle figlie nubili minorenni in parti uguali.

È pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori, quella di madre contro la quale sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale.

Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Art. 5.

La pensione annua spettante agli impiegati civili, contemplati nell'articolo 2 del presente decreto è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio attivo per quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime quattromila lire della media stessa oltre a tanti cinquantiesimi sopra la rimanente somma.

L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio utile avrà diritto ad una pensione eguale ai nove decimi della media anzidetta.

Art. 6.

Nel caso espresso dall'articolo 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, quando si tratti

di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso di due arti, la pensione sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

Negli altri casi di ferite riportate o infermità contratte per causa di servizio la pensione sarà uguale a tanti quarantesimi della media suddetta quanti sono gli anni di servizio utile, col minimo del terzo dell'ultimo stipendio se la durata del servizio sia inferiore a venti anni e della metà dell'ultimo stipendio se la durata stessa sia venti o più anni.

Art. 7.

La pensione spettante agli impiegati civili, ai termini degli articoli 5 e 6 del presente decreto, non può in nessun caso superare lire dodicimila, nè i nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, e non potrà essere inferiore a lire 900 annue.

In nessun caso la pensione potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio.

Art. 8.

La pensione alla vedova o ai figli minorenni dei pensionati e degli impiegati civili morti in attività di servizio dopo almeno venti anni di servizio utile, è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'impiegato nella misura seguente:

1° vedova, 50 per cento;

2° orfani soli: in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;

3° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio coll'impiegato: con un figlio, 60 per cento; con due figli, 65 per cento; con tre figli, 70 per cento; con quattro o più figli, 75 per cento;

4° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio con l'impiegato e figli di precedente matrimonio del marito: 50 per cento alla vedova e ai figli propri, ed il 25 per cento cumulativamente ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli si procederà alla modificazione della misura della pensione colle norme precedenti.

Ai figli della donna impiegata spetta in caso di morte di questa, la percentuale di cui al n. 2; salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 12 del presente decreto.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire seicento; e quella alla vedova; oppure ai soli orfani, non può essere inferiore a lire cinquecento.

Art. 9.

La pensione alle persone di famiglia, indicate nell'articolo precedente, superstiti dell'impiegato che abbia perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, è stabilita in base alle aliquote dell'articolo stesso, col minimo del 50 per cento, applicate ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, qualunque sia la durata dei servizi prestati.

Art. 10.

L'indennità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, a favore degli impiegati civili e delle loro famiglie, consiste in una somma eguale a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime lire quattromila, e a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

Art. 11.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio restano in vigore le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi per le pensioni civili e quelle delle leggi successive. Però gli emolumenti per la determinazione della pensione sono quelli del triennio antecedente all'anno finanziario in cui essi cessano dal servizio; per la liquidazione della indennità sono quelli dell'anno finanziario antecedente alla cessazione del servizio.

La tabella n. 1 richiamata dall'articolo 79 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita dalla nuova tabella di assimilazione annessa alla presente legge.

Anche per le pensioni della specie resta salva la disposizione del precedente articolo 7.

Art. 12.

La vedova dell'impiegato civile che abbia diritto alla pensione di cui all'articolo 8 del

presente decreto e che sia anche essa impiegata compresa nelle categorie contemplate dall'articolo 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e in quelle cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali avrà facoltà, quando lascia il servizio con diritto alla pensione, di optare per la pensione diretta o per la pensione vedovile aumentata di un terzo della pensione diretta.

Gli orfani di padre e madre che siano entrambi impiegati civili dello Stato, avranno diritto a cumulare, colla pensione maggiore un terzo della pensione minore.

Art. 13.

Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori quando questo titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo nella categoria cui essi appartengono, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità, e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo articolo 14.

Di tale facoltà potranno avvalersi anche i professori di università e di altri istituti di istruzione superiore, per gli anni di durata legale del corso compiuto ed attinente alla materia insegnata.

Gli impiegati, ai quali, oltre alla laurea o al diploma di studi superiori, siano stati richiesti, come condizione necessaria, corsi speciali o di perfezionamento, successivi a quelli anzidetti, potranno domandare che siano loro riconosciuti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei detti corsi.

A tale fine saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1 del presente decreto, commisurato allo stipendio iniziale di carriera, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità e nei termini perentori che sa-

ranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 14.

Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dell'impiego stabile, abbiano, in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate, prestato servizio continuativo in qualità di straordinario, avventizio, commesso gerente demaniale e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore alla età di diciotto anni.

Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'art. 1 del presente decreto commisurato allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano pure agli impiegati civili di ruolo provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il loro precedente servizio compiuto sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè agli agenti provenienti dal Regio ispettorato generale delle strade ferrate.

Art. 15.

Sono riconosciuti utili, agli effetti della liquidazione degli assegni, i servizi civili di ruolo prestati dopo i 18 anni e prima dei 20 anni di età.

Art. 16.

Sono mantenute le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 del testo unico 31 agosto 1907, n. 690, delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; però la misura della pensione, nel caso dell'art. 14, sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

In nessun caso la pensione stabilita dall'articolo 16 del testo unico predetto potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio.

La disposizione dell'art. 14 del predetto testo unico, tenuto conto della suindicata elevazione della misura della pensione, è estesa ai prefetti collocati a riposo a partire dalla data di attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite le norme e cautele per l'accertamento della inabilità fisica nei vari casi preveduti dal decreto medesimo.

Art. 18.

Sono abrogati per ciò che riguarda gl'impiegati civili gli articoli 74, 75, 76, 77, 82, 83, 104, 105, 108, 109, 110 e 111 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono pure abrogate per gli impiegati civili tutte le altre disposizioni del testo unico suddetto e delle altre leggi speciali che risultino contrarie a quelle del presente decreto.

Nulla è innovato a riguardo dei corpi civili armati, degli operai e delle altre categorie di personale, le cui pensioni sono regolate da disposizioni speciali.

Art. 19.

A coloro che liquideranno la pensione in base al presente decreto non è dovuto l'assegno mensile stabilito col Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304.

Nel caso che la maggiore pensione percepita rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Art. 20.

Con decreto Reale sarà provveduto a coordinare in testo unico col presente decreto le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate, riguardanti le pensioni degli impiegati civili. Sarà pure provveduto alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° ottobre 1919.

Art. 22.

Le disposizioni del presente decreto, in quanto non siano contrarie ad altre disposizioni riguardanti specificamente la materia delle pensioni militari saranno, con le modalità da stabilirsi mediante decreto Reale, estese anche ai militari di tutti i gradi dell'esercito e della marina con la stessa decorrenza di cui all'articolo 21.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impiegati in servizio alla data di attuazione del decreto stesso ed alle loro famiglie.

Per gli impiegati che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento stabilite norme speciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Come appassionato cultore della buona tecnica legislativa ho chiesto la parola per fare un vivissimo elogio al ministro del tesoro il quale, da quel valente giurista che è, presentando il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ha voluto aggiungervi anche il preventivo nuovo testo del decreto 23 ottobre 1919, quale sarà introducendovi tutte le modificazioni che sono già state approvate dalla Camera dei deputati e che saranno certamente approvate anche dal Senato.

Siccome questo decreto contiene all'art. 20 la facoltà al Governo di provvedere a coordinare in testo unico col decreto le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate, non vorrei che, per fare un testo unico di tutte le numerosissime leggi sulle pensioni, si tardasse troppo a pubblicare il nuovo testo del solo decreto che ora dobbiamo convertire in legge e che è fondamentale.

Quindi pregherei l'onorevole ministro del tesoro di voler fare approvare con speciale decreto reale immediatamente questo primo testo unico che è allegato alla relazione ministeriale e di pubblicarlo insieme o poco dopo la legge di conversione.

Credo che non vi siano difficoltà da parte della dizione dell'art. 20 dell'originale decreto, il quale non impedisce questo parziale testo unico secondo la forma presentata dall'onorevole ministro.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Mi associo alla opportuna e pratica raccomandazione fatta dal senatore Ferraris Carlo. Sarà bene, e l'onorevole ministro ne ha dato l'esempio, che esca presto il testo *nuovo* di questo decreto che diventerà legge, non appena approvato dal Senato. È legge importante e già attuata da due anni, e il Senato ha fatto molto bene a chiedere l'urgenza, perchè non si poteva lasciare incerta o sospesa questa grave e complessa materia, che dovrebbe regularsi per legge e, invece è sparsa in molti decreti non chiari e non coordinati e non in tutte le norme felici ed equi.

Mi associo perchè il ministro faccia un testo unico di questo decreto, ossia emani un nuovo decreto col testo che risponda al voto della Camera ed a quello del Senato, con le variazioni introdotte, che modificano la forma nella quale finora fu applicato.

Questo decreto-legge ha cambiato persino la terminologia usuale! Nel testo unico del 1895 si parla di « pensioni »; oggi si viene a parlare di « quiescenza », vecchia parola, e fra qualche tempo si parlerà magari di « giubilazione ». Occorre invece conservare il linguaggio italiano tradizionale e quello della legge fondamentale, che ha « pensione ».

Io prego poi l'onorevole ministro (e qui non sono d'accordo col collega Carlo Ferraris) prego il signor ministro, che ha degli ottimi funzionari e al Ministero del tesoro ed alla Corte dei conti, di nominare una Commissione che proceda al coordinamento e al testo unico di tutte le leggi sulle pensioni.

Dal 1895 - data del *testo unico* - ad oggi, ormai si tratta di più che cento leggi e leggine, che sono uscite dopo quel testo unico emanato dall'onorevole Sonnino, allora ministro del tesoro. È necessario mettere un ordine a questa materia.

Anche impiegati, pensionati della Corte, poichè avevano 40 anni di servizio (e sono pieni di salute e di competenza, perchè, entrati giovani a 20 anni, furono ora un po' duramente

messi a riposo dopo 40 anni di servizio) possono bene essere utilizzati a tale lavoro.

È urgente il coordinamento di tante leggi.

Io potrei citare all'onorevole ministro dei casi che non dovrebbero verificarsi, e che forse nascono da inesatte interpretazioni delle varie leggi: vi sono infatti ora persone che hanno due pensioni dallo Stato, mentre una norma generale espressamente stabilisce che ciò non deve avvenire.

E vi sono persone che servono lo Stato e non hanno alcuna pensione, perchè non compiono il ciclo voluto degli anni di servizio.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Accolgo senz'altro le raccomandazioni rivoltemi dai senatori Ferraris Carlo e Rava. Indubbiamente la prima cosa che occorre fare è il testo unico; anzi, direi meglio, il nuovo testo del provvedimento, cioè il decreto del febbraio, con le modificazioni ora apportate. Più tardi occorrerà fare il testo unico di tutte le leggi, lavoro che richiederà certamente molto studio, e nel quale come il senatore Rava ha osservato, occorre anche curare, com'è di dovere, la esattezza della terminologia.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io non vorrei che questa dichiarazione dell'onorevole ministro, di accettare la proposta di raccogliere in un testo unico tutta la materia concernente le pensioni...

RAVA. Si tratta di un articolo di legge.

LAMBERTI... portasse per conseguenza l'abbandono da parte del Governo di qualsiasi provvedimento a riguardo di vecchi pensionati.

Io non ho mai voluto parlare su questo tema, perchè, parte in causa, me ne fa divieto la delicatezza. Ma nel disegno di legge ora in esame vi sono disposizioni così umane e indispensabili che mi pare impossibile il Governo non senta il bisogno di estenderle anche a coloro che già si trovano in pensione. Parlo del minimo portato a 900 lire e del nuovo trattamento fatto alle vedove e alle famiglie dei servitori dello Stato, che quali sono oggi sono davvero inumane!

Più volte nell'altra camera è stato il Governo invitato a non disinteressarsi di questa

questione e a non lasciare i suoi vecchi servitori agonizzare fra la fame e la più angusta miseria. Il Governo si è sempre trincerato nell'aggravio che si recherebbe all'erario adottando modificazioni soccorritrici, ma ha lasciato intendere di non essere sordo intieramente ai ripetuti appelli. Il testo unico ora proposto se adottato oggi, chiuderebbe l'adito a qualsiasi nuovo provvedimento. Ed io debbo sperare che il Governo converta una buona volta il diniego, la sommessa promessa, in qualche provvedimento, che, senza alterare ora comechessa il presente disegno di legge, possa in un tempo non remoto rialzare gli spiriti affranti di chi sperò chiudere gli occhi senza essere condannato a morte prematura per impossibilità di vivere.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. La questione sollevata dall'onorevole Lamberti è assai grave. È indubitato che il Governo non potrebbe accettare il principio che le disposizioni di una nuova legge sulle pensioni si applichino alle pensioni già liquidate. Liquidata la pensione, il rapporto giuridico fra Stato e impiegato viene completamente sciolto. Pertanto, applicare il principio di una retroattività delle disposizioni concernenti le nuove pensioni alle vecchie, porterebbe le più gravi conseguenze.

L'onorevole Lamberti sa che per i vecchi pensionati il Governo ha fatto qualche cosa nei limiti dell'equità e delle condizioni del bilancio. Una dichiarazione più larga di questa non potrei fare, perchè le condizioni del bilancio sono note a tutti, al Senato e al Paese; pertanto, più di quello che ho detto qui e alla Camera dei deputati, e cioè che sarà esaminata la condizione dei vecchi pensionati con criteri di benevolenza, io non potrei dire.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Nel nuovo decreto sulle pensioni da convertirsi in legge l'art. 8, che riguarda le pensioni delle vedove e dei figli minorenni, contiene una disposizione, la quale va intesa o andrebbe intesa in modo da non riuscire iniqua.

Il decreto-legge viene interpretato in senso restrittivo, in guisa da escludere dal beneficio

di esso la vedova di un vecchio pensionato, a norma della vecchia legge, il quale viene a morte dopo che il nuovo decreto sia entrato in vigore.

In questo momento la vedova acquista il diritto alla pensione, non avendo prima che una semplice aspettativa e quindi la sua pensione dev'essere determinata in base alla legge del tempo in cui sorge il diritto, cioè in base alla legge imperante al tempo in cui avvenne la morte del marito. Lo stesso si dica del figlio minorenni.

Per contro, secondo l'interpretazione restrittiva di questo decreto-legge, la vedova e il figlio minorenni del pensionato defunto sotto il regime della legge nuova liquidano sempre la pensione nella misura stabilita dalla vecchia legge.

Il caso che io contemplo, è analogo a quello del diritto successorio *ab intestato*, nell'ipotesi di un mutamento di legge.

Io prego l'onorevole ministro del tesoro di considerare il quesito con ispirito di equità, e vedere se non sia il caso di rimediarmi. Dalla sua risposta vedrò se mi convenga presentare un emendamento, o accontentarmi di una semplice viva raccomandazione. Ad ogni modo occorre cancellare una ingiustizia.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Del Giudice di non insistere nell'emendamento, perchè la proposta di un emendamento, e l'approvazione di esso, porterebbe gravi conseguenze. L'onorevole Del Giudice sa che ci troviamo in una situazione di grande precarietà, perchè abbiamo il decreto del 1919, che è in vigore, che a questo decreto sono state apportate modificazioni, già approvate dalla Camera dei deputati e che sono ora proposte all'approvazione del Senato, il quale se non le approvasse metterebbe noi nella condizione di non sapere con quale regime liquidare le pensioni.

Non posso fare che una sola dichiarazione, cioè che esaminerò la questione prospettata dal senatore Del Giudice con tutto il buon volere per vedere se il suo desiderio possa essere assecondato.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Noterò una circostanza che mi era sfuggita testè. Quando fu emanato il decreto dell'ottobre 1919, la Corte dei Conti aveva interpretato rettamente l'art 8, e liquidava le pensioni delle vedove dei vecchi pensionati, quando la morte di questi erasi avvertita dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Ma un posteriore decreto del gennaio 1920 escluse tale interpretazione, e l'ingiustizia venne consacrata.

Non insisto per le speciali condizioni dell'ora presente nel proporre un emendamento, ma rivolgo una raccomandazione all'onorevole ministro perchè voglia trovare una soluzione secondo giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge. Trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto insieme con gli altri nella tornata pomeridiana.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di oggi alle ore 16:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale (N. 151);

Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 174);

Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie (N. 157);

Autorizzazione di spesa straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici (N. 158);

Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie di Stato (N. 159);

Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio Consumo nel Comune di Venezia con Murano (N. 169);

Approvazione di una convenzione con la ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari (N. 175);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari (N. 190);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (N. 191).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti vari contro la disoccupazione (N. 166).

La seduta è sciolta (ore 12).

Licenziato per la stampa il 30 agosto 1921 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche